

DCO 28/09

**INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL
BILANCIAMENTO E DELLA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI
STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE
1 LUGLIO 2009, N. 78**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

5 agosto 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione propone alcune possibili soluzioni per adeguare la disciplina del bilanciamento e l'offerta di servizi di stoccaggio del gas naturale alle previsioni dell'articolo 3 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: DL 78/09).

Le proposte sono formulate con la principale finalità di aumentare la flessibilità disponibile per gli operatori del mercato del gas naturale, anche attraverso il miglioramento degli strumenti per lo scambio del gas naturale, e si inquadrano nel più ampio processo di revisione della regolazione delineato dal documento per la consultazione 18 aprile 2008 (DCO 10/08), dove sono state delineate proposte per l'incremento dell'efficienza del sistema anche attraverso l'introduzione di uno specifico mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento.

Si ritiene che gli adeguamenti della regolazione proposti nel presente documento debbano trovare applicazione a partire dal prossimo inverno 2009-2010, tenendo conto delle tempistiche necessarie all'implementazione dei sistemi necessari.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **10 settembre 2009**, termine di chiusura della presente consultazione. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.*

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazione e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione mercati

Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio - Unità Mercati all'ingrosso

tel. 02.655.65.336/284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	4
	Il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.....	4
	Oggetto	4
2.	PROPOSTE PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIAMENTO.....	5
	Principali riferimenti regolatori.....	5
	Proposte di modifica.....	6
3.	PROPOSTE PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI PUNTA E DI STOCCAGGIO	7
	Situazione attuale	7
	Proposte per il periodo invernale 2009-2010	7

1. INTRODUZIONE

Il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78

1. L'articolo 3 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: DL 78/09) prevede che, al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1 del medesimo decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas proceda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, a:
 - a) introdurre nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
 - b) adeguare la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
 - c) promuovere, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

Oggetto

2. L'Autorità intende procedere agli adempimenti di cui alla lettera a) che precede nell'ambito del procedimento per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto del gas naturale per il terzo periodo di regolazione, oggetto del recente documento per la consultazione 23 luglio 2009, DCO 24/09.
3. Il presente documento per la consultazione propone alcune possibili soluzioni per adeguare la disciplina del bilanciamento e l'offerta di servizi di stoccaggio del gas naturale alle previsioni di cui alle lettere b) e c) che precedono.
4. Le proposte sono formulate con la principale finalità di aumentare la flessibilità disponibile per gli operatori del mercato del gas naturale, anche attraverso il miglioramento degli strumenti per lo scambio del gas naturale, e si inquadrano nel più ampio processo di revisione della regolazione delineato dal documento per la consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08, dove sono state delineate proposte per l'incremento dell'efficienza del sistema anche attraverso l'introduzione di uno specifico mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento.
5. La natura e la struttura degli interventi proposti tengono conto dell'esigenza che i medesimi strumenti possano essere implementati e fruibili da parte degli operatori già a partire dal prossimo inverno 2009-2010, in coerenza con il disposto normativo che ne prevede l'utilizzo anche per ottimizzare la gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1 del DL 78/09. La più ampia e strutturata

revisione della disciplina del servizio di bilanciamento troverà piena attuazione con successivi interventi da parte dell'Autorità.

2. PROPOSTE PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIAMENTO

Principali riferimenti regolatori

6. L'attuale disciplina del servizio di bilanciamento è contenuta nella deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata, (di seguito: deliberazione n. 137/02) e nei codici di rete delle imprese di trasporto, in particolare, per quanto di interesse per il presente documento, il Codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto (di seguito: CdR), la società Snam rete gas SpA (di seguito: SRG). I codici di rete sono stati predisposti anche in attuazione della deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04, che ha definito alcune norme per la cessione e lo scambio del gas naturale.
7. Il CdR prevede la possibilità per gli utenti del servizio di trasporto/bilanciamento, ovvero i soggetti che abbiano stipulato con SRG un contratto per il medesimo servizio, di scambiarsi partite di gas naturale al Punto di scambio virtuale (PSV) con riferimento a ciascun giorno gas¹ dell'anno, registrando le corrispondenti transazioni di acquisto e vendita nell'apposita piattaforma informatica. I saldi netti delle transazioni registrate per ciascun utente (in acquisto o in vendita) e per ciascun giorno vengono contabilizzati nella relativa equazione di bilancio.
8. Le condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV in vigore, definite da SRG ed approvate dall'Autorità con la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/gas 124/08, prevedono che la registrazione delle transazioni possa avvenire durante 4 sessioni:
 - a. la prima, cui hanno accesso tutti i soggetti abilitati ad operare al PSV, aperta fino alle ore 12:00 di ciascun giorno gas, in cui possono essere registrate transazioni relative al giorno successivo;
 - b. la seconda, cui hanno accesso tutti i soggetti abilitati ad operare al PSV, aperta tra le ore 6.00 e le ore 16:30 di ciascun giorno gas, in cui possono essere registrate transazioni relative al medesimo giorno;
 - c. la terza, limitata agli operatori dei terminali di rigassificazione e aperta tra le ore 6.00 del 1° giorno di ciascun mese e le 16.30 del secondo giorno lavorativo seguente, in cui possono essere registrate transazioni relative ai giorni del mese precedente e del terzo mese precedente;
 - d. la quarta, limitata ai soggetti che abbiano concluso transazioni nella terza sessione, aperta tra le ore 6.00 del giorno successivo alla chiusura della 3a sessione e le ore

¹ Il giorno gas è definito come il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo.

16.30 del secondo giorno lavorativo seguente, in cui possono essere registrate transazioni relative ai giorni del mese precedente e del terzo mese precedente.

Proposte di modifica

9. Al fine di garantire la possibilità agli operatori di aggiustare la propria posizione in assenza di un mercato liquido del bilanciamento, si propone di introdurre una sessione di registrazione delle transazioni al PSV avente le seguenti caratteristiche:
 - a. *operatori con accesso*: tutti gli operatori abilitati ad operare al PSV;
 - b. *durata della sessione*: dalle 9:00 alle 18:00 del mercoledì di ciascuna settimana;
 - c. *transazioni registrate*: cessioni aventi ad oggetto partite di gas naturale relative a ciascuno dei giorni della settimana precedente.

10. Si ritiene inoltre necessario introdurre una piattaforma informatica per centralizzare gli scambi di gas per il bilanciamento delle posizioni ed il relativo rischio di controparte (di seguito: piattaforma di bilanciamento) avente le seguenti caratteristiche:
 - a. *soggetto gestore*: SRG, in considerazione del ruolo della medesima società in relazione al servizio di bilanciamento e dell'esigenza che la piattaforma divenga operativa in tempi rapidi;
 - b. *operatori con accesso*: tutti gli operatori abilitati ad operare al PSV;
 - c. *durata della sessione*: dalle 9:00 alle 16:00 del mercoledì di ciascuna settimana;
 - d. *prodotti negoziati*: partite di gas naturale di cui al punto 9.c;
 - e. *gestione del rischio di controparte*: centralizzata (con controparte centrale), con un sistema di garanzie basato su strumenti semplici (quali cauzioni o fidejussioni), in considerazione delle peculiarità dei prodotti negoziati (periodo di consegna contenuto) e dell'esigenza che la piattaforma divenga operativa in tempi rapidi;
 - f. *modalità di negoziazione*: negoziazione continua o asta di chiusura.

11. La registrazione delle transazioni concluse nella piattaforma di bilanciamento dovrebbe avvenire da parte del soggetto gestore della piattaforma.

12. Al fine di concentrare gli scambi e di garantire la massima liquidità delle negoziazioni nella piattaforma di bilanciamento potrebbe essere opportuno:
 - che la sessione descritta al punto 9 sostituisca l'attuale seconda sessione descritta al punto 8.b;
 - che nella medesima sessione la registrazione di transazioni sia limitata a SRG per le transazioni concluse nella piattaforma di bilanciamento.

- S1. *Si condividono le caratteristiche della sessione proposta ? Per quali motivi ?*
- S2. *Si ritiene opportuno introdurre la sessione di negoziazione proposta in sostituzione dell'attuale seconda sessione ?*
- S3. *Si condividono le caratteristiche della piattaforma informatica per gli scambi di gas per il bilanciamento ? Per quali motivi ?*
- S4. *Si richiedono commenti in particolare in relazione alle proposte di cui al punto 12.*

3. PROPOSTE PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI PUNTA E DI STOCCAGGIO

Situazione attuale

13. L'attuale regolazione delle modalità di accesso al servizio di stoccaggio, definita dalla deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, prevede il soddisfacimento delle richieste dei servizi di stoccaggio secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. servizio di stoccaggio strategico e per il bilanciamento operativo del sistema;
 - b. servizio di stoccaggio minerario;
 - c. servizio di modulazione per i clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200'000 standard metri cubi (nel seguito: servizio di modulazione stagionale);
 - d. servizi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.
14. All'interno di ciascun livello di priorità, in caso la domanda del servizio superi l'offerta, il conferimento avviene proporzionalmente alla richiesta (pro-quota), limitata, nel caso di cui al punto 13.c, dal prelievo complessivo dei clienti, indicati al medesimo punto, serviti da ciascun operatore.
15. Il conferimento delle capacità per i principali servizi di stoccaggio avviene in corrispondenza dei mesi immediatamente precedenti l'inizio dell'anno termico dello stoccaggio². La limitatezza delle risorse di stoccaggio ha fino ad oggi consentito di soddisfare il fabbisogno dei servizi di cui al punto 13.a e 13.b e, solo parzialmente, quello di cui al punto 13.c.
16. L'attuale normativa prevede poi le modalità per il conferimento di ulteriori prestazioni nell'ambito del servizio di stoccaggio, quali la capacità di erogazione extra, conferita attraverso una procedura concorsuale, e la capacità interrompibile.

Proposte per il periodo invernale 2009-2010

17. Il perseguimento delle finalità del DL 78/09 richiamate al punto 1 richiede l'introduzione di misure operative già durante il prossimo inverno, periodo per il quale il conferimento dei principali servizi di stoccaggio è già avvenuto e ha visto conferita, come nei precedenti anni, tutta la disponibilità di servizi per le finalità di cui al punto 13, lettere da a. a c.
18. A causa della ciclicità stagionale dei consumi dei clienti con riferimento ai quali viene conferito il servizio di modulazione, e dei vincoli posti a tutela della sicurezza del

² L'anno termico dello stoccaggio è il periodo che comprende i giorni gas dall'1 aprile di un anno al 31 marzo dell'anno successivo.

sistema nazionale, le prestazioni connesse al medesimo servizio vengono pienamente utilizzate solo in alcuni periodi dell'anno, corrispondenti:

- a. per lo spazio, all'inizio dell'inverno (seconda metà di ottobre/inizio novembre) in cui lo stoccaggio viene normalmente riempito e alla fine dell'inverno (fine marzo) in cui lo stoccaggio può essere svuotato;
 - b. per le prestazioni di punta, tipicamente alla seconda parte dell'inverno in presenza di condizioni di freddo intenso.
19. L'Autorità, con le proposte riportate di seguito, intende rendere disponibili, per il prossimo inverno, agli operatori del mercato del gas, compatibilmente con la sicurezza del sistema, ulteriori strumenti di flessibilità sia attraverso un maggior sfruttamento del sistema di stoccaggio che agevolando lo scambio di flessibilità tra gli operatori.
20. Per le finalità sopra richiamate si ritiene opportuno che venga definito, in termini di spazio disponibile e di punta di iniezione e di erogazione, un servizio di modulazione settimanale tale da consentire il prelievo e l'iniezione di gas in stoccaggio in momenti diversi di ciascuna settimana, garantendo l'azzeramento della posizione in stoccaggio al termine della stessa settimana.
21. Nell'ambito di tale servizio dovrebbero evidentemente essere definiti anche gli oneri/proventi associati ad eventuali posizioni non nulle al termine di ciascuna settimana ovvero all'eventualità che tali posizioni possano essere "riportate" alle settimane successive.
22. Con riferimento a tale servizio di modulazione si propone, tenendo conto delle esigenze di semplicità connesse alla necessaria rapidità di implementazione, che:
- a. il conferimento del servizio venga gestito dall'impresa maggiore di stoccaggio, la società Stogit SpA;
 - b. sia possibile, nell'ambito del servizio di bilanciamento, gestire il servizio con le medesime modalità del servizio di modulazione stagionale (ovvero attribuire al servizio di modulazione settimanale eventuali squilibri dell'equazione di bilancio dell'utente del trasporto);
 - c. il rapporto tra le prestazioni di punta e lo spazio sia tale da consentire l'iniezione del gas corrispondente allo spazio in 4 giorni e l'erogazione in un giorno;
 - d. le condizioni economiche per la valorizzazione di eventuali posizioni non nulle al termine della settimana siano determinate sulla base dei costi sostenuti per reintegrare/cedere il gas corrispondente, ovvero, se compatibile con la sicurezza del sistema, a riportare le medesime posizioni alle settimane successive;
 - e. il conferimento del servizio avvenga con procedure su base settimanale, prioritariamente rispetto agli altri servizi resi disponibili da Stogit (extra punta, capacità interrompibile);
 - f. sia possibile offrire il servizio di modulazione settimanale anche da parte degli altri utenti dello stoccaggio e che le disponibilità offerte dai medesimi utenti vengano conferite da Stogit nelle medesime procedure di cui al punto e.

23. In occasione della definizione delle procedure per il conferimento del servizio di modulazione, si ritiene opportuno valutare, compatibilmente con la sicurezza del sistema gas, una revisione dei *profili* della 303, al fine di garantire la massima flessibilità e disponibilità di risorse per il mercato.

S5. Si ritengono adeguate le caratteristiche del servizio di modulazione identificate al punto 22.?